

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01)**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 maggio 2019  
e modificato nella seduta dell'11 settembre 2019)

### INDICE

Sezione I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Sezione II – Finalità e organi del Corso di Studio

Art. 2 – Obiettivi formativi

Art. 3 – Organi

Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell'attività didattica

Art. 4 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale

Art. 5 – Durata del Corso di Studio e Crediti Formativi Universitari

Art. 6 – Organizzazione e attività didattica

Art. 7 – Stage, tirocini e altre attività formative

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche

Art. 9 – Esami di profitto e altre modalità di verifica dell'apprendimento

Art. 10 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

Sezione IV – Percorso formativo e status degli studenti

Art. 11 – Percorso formativo

Art. 12 – Studenti impegnati a tempo parziale

Art. 13 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 14 – Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti

Art. 15 – Orientamento in itinere

Art. 16 – Informazioni e servizi di supporto agli studenti

Art. 17 – Prova finale

Art. 18 – Valutazione della prova finale

Art. 19 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche

Sezione V – Disposizioni finali

Art. 20 – Disposizioni finali

### **Sezione I – Ambito di applicazione**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali rilevanti, del Regolamento didattico di Ateneo, del Regolamento didattico del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (d'ora in avanti DEMM), nonché delle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di seguito CdLMG), afferente al DEMM, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

## Sezione II – Finalità e organi del Corso di Studio

### Art. 2 – Obiettivi formativi

1. Il CdLMG, istituito nell'ambito della Classe LMG/01, si propone di fornire una formazione completa e approfondita nelle materie giuridiche con riferimento al diritto interno, dell'Unione europea e internazionale, in vista dell'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze e competenze di base e specialistiche utili al conseguimento di un'adeguata padronanza dei saperi giuridici in ambito costituzionalistico, filosofico-giuridico, privatistico, storico-giuridico, amministrativistico, commercialistico, comparatistico, comunitaristico, economico e pubblicistico, internazionalistico, laburistico, penalistico, processualcivilistico e processualpenalistico.
2. Il percorso formativo proposto dal CdLMG concorre a fornire agli studenti un'adeguata capacità di utilizzare le conoscenze e competenze acquisite, con autonomia di giudizio e abilità comunicativa, connessa anche a un'adeguata conoscenza delle lingue straniere, in vista del conseguimento da parte dei laureati della preparazione indispensabile per proseguire il proprio percorso formativo, accedendo alla carriera accademica o svolgendo attività di ricerca anche al di fuori del mondo universitario, nonché per accedere alle professioni legali classiche e ad altre attività e professioni attinenti ai diversi campi della vita socio-economica e istituzionale, nell'ambito di enti, istituzioni, organizzazioni e imprese di rilevanza nazionale, internazionale e sovranazionale.
3. I laureati del CdLMG devono dimostrare di possedere: a) una cultura giuridica di base e specialistica, avuto riguardo alla sfera nazionale, internazionale e sovranazionale, declinata anche in termini di capacità critico-analitiche, comunicative, argomentative e applicative, che consenta di affrontare e risolvere questioni giuridiche, facendo uso di principi, di tecniche interpretative e applicative, nonché di istituti del diritto positivo; b) le conoscenze teoriche e storico-giuridiche necessarie per valutare gli istituti del diritto positivo anche alla luce della loro evoluzione e delle innovazioni legislative, giurisprudenziali e amministrative, e per operare in ambienti sempre più improntati alla multidisciplinarietà, all'internazionalizzazione, al multiculturalismo e al pluralismo; c) la capacità di predisporre testi giuridici contraddistinti da chiarezza, pertinenza ed efficacia in rapporto ai diversi contesti di possibile utilizzo; d) gli strumenti fondamentali per l'aggiornamento delle proprie competenze.

### Art. 3 – Organi

1. Il Consiglio di Corso di Studio (d'ora in avanti CdS) è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del CdLMG ed esercita le funzioni ad esso conferite dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento didattico di Dipartimento e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie.
2. Il Presidente del CdS, eletto tra i professori di ruolo afferenti al Consiglio in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, rappresenta il CdS, ne convoca e presiede il Consiglio, rendendone esecutive le deliberazioni. Esercita, altresì, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e da tutte le pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie. Può nominare, tra i docenti del CdS, suoi delegati con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Su deliberazione del Consiglio, sono nominati, tra i docenti del CdS, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di:
  - Segretario
  - Tutor
  - Responsabile delle attività di orientamento
  - Responsabile dell'assicurazione della qualità
4. Accanto agli organismi espressamente previsti da questo Regolamento o da altri atti normativi, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro e commissioni con il compito di coadiuvarlo

nello svolgimento delle proprie funzioni e di compiere attività preparatorie rispetto a quelle di competenza del Consiglio stesso.

### **Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell'attività didattica**

#### **Art. 4 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale**

1. Al fine di poter essere ammessi al CdLMG, è necessario il possesso dei requisiti previsti dalle pertinenti normative generali e di Ateneo, nonché di un'adeguata preparazione iniziale, nei termini precisati nei commi successivi.
2. Affinché sia assicurata una proficua frequenza delle attività formative del CdS, occorre che gli studenti siano in possesso di sufficienti conoscenze e competenze in ordine ai seguenti campi del sapere: a) elementi di cultura generale; b) nozioni di base rilevanti ai fini di un percorso formativo di tipo giuridico.
3. Le conoscenze e competenze sono verificate attraverso un test di ingresso, basato su quesiti risolvibili con gli strumenti della logica, con esito non vincolante, predisposto dalla Commissione per la Verifica dei Requisiti di Accesso al Corso di Laurea, appositamente istituita dal Consiglio di CdS e presieduta da uno dei suoi membri su deliberazione del Consiglio medesimo.
4. Il mancato superamento del test di ingresso, pur non precludendo la possibilità di immatricolarsi e frequentare le lezioni, comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui integrale assolvimento da parte dello studente è condizione necessaria per il sostenimento degli esami di profitto.
5. In periodi predefiniti, il CdS organizza test di verifica articolati in quesiti a risposta multipla, il cui superamento equivale all'adempimento degli OFA.
6. Il CdS mette a disposizione degli studenti, che non abbiano superato il test di ingresso, materiale didattico relativo a nozioni giuridiche di base, reperibile sul sito web del CdLMG. In funzione di ulteriore supporto alla preparazione dello studente con OFA, il CdS può prevedere attività di recupero svolte da docenti del CdS per integrare e agevolare lo studio del materiale didattico fornito e focalizzare l'attenzione sugli argomenti oggetto del test di verifica.

#### **Art. 5 – Durata del Corso di Studio e Crediti Formativi Universitari**

1. La durata del CdS è pari a cinque anni. A chi consegue la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza lo studente deve aver maturato 300 Crediti Formativi Universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio richieste allo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal Consiglio di CdS, non possono essere inferiori a 7 né superiori a 12. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto o delle competenze acquisite.
4. Gli studenti iscritti al CdLMG possono frequentare attività formative in sovrannumero senza alcun onere aggiuntivo. Gli esami di profitto riconosciuti in sovrannumero, per un massimo di due, sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi e non sono computati ai fini dell'erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione alla prova finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione. Nondimeno, ai fini della determinazione del voto di partenza della prova finale, previa istanza dell'interessato alla segreteria studenti, possono essere presi in considerazione, tra tutti gli esami relativi agli insegnamenti a scelta sostenuti, compresi quelli concernenti le attività didattiche in sovrannumero, i due esami in cui lo studente abbia riportato le votazioni più elevate, fermo restando il numero di CFU di cui al comma 2.

#### **Art. 6 – Organizzazione e attività didattica**

1. In conformità con l'ordinamento didattico del CdLMG predisposto dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di CdS definisce, aggiornandola annualmente, la struttura del CdS, con il connesso quadro delle attività formative impartite, distinguendo, per quanto riguarda gli insegnamenti, tra:

- a) insegnamenti di base;
- b) insegnamenti caratterizzanti;
- c) insegnamenti affini o integrativi;
- d) insegnamenti a scelta.

2. Gli insegnamenti impartiti presso il CdS sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente. Le designazioni dei docenti titolari dei diversi insegnamenti sono approvate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS.

3. In riferimento a ciascun insegnamento, devono essere indicati: denominazione dell'insegnamento; anno accademico di riferimento e semestre di svolgimento; anno di corso per gli insegnamenti diversi da quelli a scelta; classe di appartenenza del CdS; settore scientifico-disciplinare di riferimento; numero dei CFU, delle ore di didattica frontale e di quelle di studio personale; breve descrizione dell'attività formativa, comprensiva delle seguenti indicazioni: eventuale articolazione in moduli; obiettivi formativi specifici; prerequisiti; contenuti dell'insegnamento; metodi didattici; modalità di verifica dell'apprendimento e descrizione dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite; testi di riferimento.

4. Per ciascun insegnamento possono prevedersi attività formative integrative, opportunamente collocate all'interno del calendario delle attività didattiche e affidate, mediante apposito contratto, a persone dotate dei requisiti stabiliti dal Consiglio di CdS.

#### **Art. 7 – Stage, tirocini e altre attività formative**

1. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento del titolo di laurea i CFU conseguibili mediante lo svolgimento di stage e tirocini effettuati ai sensi e nelle forme previste dal Regolamento didattico di Dipartimento, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del Consiglio di CdS.

2. Concorrono altresì al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento del titolo, i CFU conseguibili mediante lo svolgimento di altre attività formative, diverse da quelle di cui all'art. 6, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità ulteriori utili ad agevolare le scelte professionali degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del Consiglio di CdS.

#### **Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche**

1. Le forme didattiche adottate all'interno del CdLMG sono quelle convenzionali costituite, oltre che dalle lezioni, anche a cattedre congiunte, e dalle esercitazioni, che rappresentano le attività di didattica frontale, dai seminari e dai laboratori didattici.

2. Nel rispetto del calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento, le lezioni si svolgono secondo un calendario delle attività didattiche definito dal Consiglio di CdS.

3. Le esercitazioni e i laboratori mirano a integrare il percorso formativo, al fine, tra gli altri, di consentire agli studenti di acquisire la necessaria dimestichezza con la dimensione applicativa del diritto.

4. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di ricercatori e professori universitari e/o di altri soggetti esperti di determinate materie, sono finalizzati ad arricchire il percorso formativo degli studenti, offrendo loro occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.

5. Il CdS può consentire lo svolgimento di attività didattiche a distanza regolandone le modalità.

### **Art. 9 – Esami di profitto e altre modalità di verifica dell'apprendimento**

1. Nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento, al termine di ciascuna attività formativa, è previsto lo svolgimento di un esame di profitto. In riferimento alle attività formative articolate in una pluralità di moduli, la verifica dell'apprendimento dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'esame di profitto lo studente consegue una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente all'acquisizione dei CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le verifiche dell'apprendimento, che si svolgono previa identificazione dei candidati e sono pubbliche, possono consistere in una prova orale o in una prova scritta. Può essere previsto il ricorso a entrambe le forme sopra indicate, nonché a verifiche intermedie.
3. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente accanto allo studio individuale. Il Consiglio di CdS delibera iniziative volte a favorire la frequenza.
4. Le modalità di svolgimento degli esami di profitto sono indicate, prima dell'inizio di ogni anno accademico, dal docente responsabile dell'attività formativa, in conformità con le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di CdS.
5. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo e del calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di CdS adotta, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il proprio calendario delle sessioni e degli appelli di esame.
6. In relazione a ciascun insegnamento è garantito un numero minimo di sei appelli per anno accademico.
7. Le eventuali prove intercorso devono svolgersi in tempi e secondo modalità tali da non apportare turbative al regolare svolgimento dell'attività didattica del CdS. Non possono in ogni caso configurarsi come sostitutive degli esami di profitto.
8. Il Consiglio di CdS può deliberare la previsione di sessioni di esami straordinarie, se del caso a beneficio di studenti fuori corso, lavoratori e/o trasferiti da altri Corsi di Laurea (ovvero che abbiano effettuato opzioni da precedenti ordinamenti del CdS), nonché di studenti in ordine ai quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo.
9. Le commissioni di esame sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Dipartimento.

### **Art. 10 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere**

1. Prima dell'inizio degli insegnamenti di lingua straniera impartiti all'interno del CdS, agli studenti è somministrato un test di posizionamento al fine di stabilire il livello di conoscenza linguistica. L'accertamento delle conoscenze linguistiche è gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS). Gli studenti sprovvisti del livello richiesto per l'accesso ai corsi di lingua, possono acquisirlo frequentando i corsi gratuiti organizzati dal Dipartimento o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).
2. Lo studente è tenuto ad acquisire 12 CFU relativi alla conoscenza della Lingua Inglese distribuiti su due insegnamenti da 6 CFU ciascuno.
3. Il primo dei due insegnamenti di Lingua Inglese porta lo studente da un livello di conoscenza A2 a un livello B1. Il secondo insegnamento di Lingua Inglese, indirizzato a studenti già in possesso di una conoscenza della lingua straniera pari al livello B1, necessario al fine di frequentare il corso con profitto, porta lo studente da un livello di conoscenza B1 a un livello di conoscenza B2.

## Sezione IV – Percorso formativo e *status* degli studenti

### Art. 11 – Percorso formativo

1. Il Consiglio di CdS definisce annualmente la propria offerta formativa, articolandola in un piano degli studi. Stabilisce, altresì, criteri e modalità di verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative, nel rispetto delle previsioni del Regolamento didattico di Dipartimento.

2. Il Consiglio di CdS istituisce:

- un Comitato di indirizzo, con il compito di formalizzare il confronto periodico con i rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e di migliorare il quadro informativo occorrente per sviluppare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro e le esigenze espresse dal contesto socio-economico in cui il CdS è inserito. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Corso di Studio ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio di CdS, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio e dai rappresentanti delle parti sociali che il Consiglio ritiene utile consultare.

- una Commissione Monitoraggio Processo Formativo (MPF), composta da docenti afferenti al CdLMG, nonché da una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, la quale si occupa dell'analisi di efficacia del processo formativo attraverso la rilevazione periodica di un set articolato di dati di performance concernenti: a) la carriera degli studenti (ingressi, percorso, uscite); b) la misurazione dei livelli di soddisfazione di studenti e laureandi; c) la misurazione dei livelli di soddisfazione dei laureati; d) il censimento degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati; e) le consultazioni periodiche dei rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Il Consiglio di CdS designa un coordinatore tra i docenti che compongono la commissione.

- una Commissione Istruttoria Permanente "Pratiche studenti", composta da almeno tre docenti afferenti al CdLMG, competente a esaminare le istanze presentate dagli studenti immatricolati o interessati a iscriversi al CdLMG, incluse le istanze di: a) riconoscimento di carriere universitarie precedenti e di equipollenza; b) trasferimento da altri Atenei; c) passaggio al CdS da un altro CdS dell'Università degli Studi del Sannio; d) opzione da un vecchio ordinamento; e) richiesta di approvazione di un piano di studio individuale; f) convalida di attività formative opportunamente documentate. La Commissione valuta e istruisce le pratiche che le sono indirizzate e sottopone le sue proposte al Consiglio di CdS, redigendo a tal fine un apposito verbale. Il Consiglio designa un coordinatore tra i docenti che compongono la commissione.

3. Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studio entro i termini annualmente stabiliti, qualora esso si differenzi dal piano degli studi definito dal Consiglio di CdS ai sensi del comma 1.

4. I piani di studio presentati dagli studenti sono approvati dal Consiglio del CdS, su proposta motivata della Commissione Istruttoria Permanente "Pratiche studenti".

5. L'istanza di inserimento come attività a scelta dello studente di insegnamenti a scelta diversi da quelli erogati dal CdS deve essere sottoposta, per l'approvazione, al medesimo Consiglio.

6. Il Consiglio di CdS determina il numero di CFU da assegnare allo studente, in base a idonea certificazione, in rapporto allo svolgimento di altre attività formative di cui all'art. 7, comma 2.

### Art. 12 – Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Consiglio di CdS, nel rispetto del Regolamento didattico di Dipartimento e del Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi del Sannio, definisce le modalità per la presentazione da parte degli studenti e per la valutazione da parte del medesimo Consiglio delle istanze volte al conseguimento della qualifica di studente a contratto impegnato a tempo parziale.

2. Ai fini dell'organizzazione dei servizi didattici, il Consiglio di CdS tiene conto delle specifiche esigenze degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale.

3. A beneficio degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale sono predisposti appositi percorsi formativi.

#### **Art. 13 – Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. È ammessa l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento erogati dal CdLMG nel rispetto delle disposizioni del Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi del Sannio.

#### **Art. 14 – Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti**

1. Nei casi di trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio e opzioni da vecchi ordinamenti, sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che assicurino attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CdS in Giurisprudenza. Sul riconoscimento dei CFU delibera il Consiglio di CdS, su proposta della Commissione Istruttoria Permanente "Pratiche studenti".

#### **Art. 15 – Orientamento in itinere**

1. In vista delle finalità di cui al Regolamento didattico di Dipartimento, il CdS organizza attività di orientamento in itinere a beneficio dei propri studenti.
2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il Consiglio di CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.
4. Il CdS offre un servizio di supporto e consulenza agli studenti, denominato Sportello Counseling, mediante incontri e colloqui con alcuni docenti tutor, finalizzati ad affrontare problemi e difficoltà in grado di influenzare il rendimento universitario.

#### **Art. 16 – Informazioni e servizi di supporto agli studenti**

1. Il CdS, anche avvalendosi dell'operato del personale tecnico-amministrativo assegnato al supporto amministrativo alle attività didattiche, assicura la correttezza e completezza delle informazioni fornite agli studenti in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Gli studenti possono rivolgersi:
  - a) in relazione ad aspetti e questioni attinenti ai contenuti dell'attività didattica, ai docenti titolari degli insegnamenti e al Presidente del Corso di Studio;
  - b) in relazione ad aspetti e questioni di natura amministrativa, agli uffici del Supporto Attività Didattiche.
3. Ferme le previsioni di cui al comma 2, gli studenti possono rivolgersi, a livello di Dipartimento, attraverso i propri rappresentanti, alla Commissione didattica paritetica e, a livello di Ateneo, al Garante degli studenti, il quale, ai sensi dello Statuto di Ateneo, assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

#### **Art. 17 – Prova finale**

1. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste, in conformità con le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, nella preparazione e nella presentazione davanti a una Commissione di docenti di un elaborato redatto sotto la guida di un docente, che svolge il ruolo di relatore.

2. Qualora la prova finale presenti profili interdisciplinari, su indicazione del relatore, può essere nominato un docente che svolge il ruolo di correlatore. Inoltre, in considerazione del peculiare oggetto della tesi assegnata, su indicazione del relatore, può essere nominato, come correlatore, un esperto della materia.
3. L'elaborato di cui al comma 1 può avere le seguenti caratteristiche:
  - a) tesi compilativa: lo studente redige un parere ragionato su un caso pratico o una questione problematica dando conto analiticamente di tutti i profili controversi, anche alla luce della dottrina giuridica e/o economica ed eventualmente della giurisprudenza rilevante, mettendo a fuoco le possibili alternative ed eventualmente illustrando una propria motivata soluzione;
  - b) tesi a carattere monografico/sperimentale: lo studente analizza in maniera organica una tematica complessa, dando conto esaustivamente e con rigore metodologico della letteratura giuridica e/o economica sul tema ed eventualmente della legislazione e della giurisprudenza rilevanti, esprimendo quindi le proprie personali opinioni sulla tematica medesima.
4. Il relatore qualifica la tesi come appartenente a una delle predette categorie, ai fini della valutazione di cui all'art. 18.
5. Mediante la prova finale lo studente deve dimostrare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze connesse con gli obiettivi formativi del CdS, con particolare riguardo ai metodi di ricerca e alla capacità di esposizione e di argomentazione.
6. Il Consiglio di CdS determina il numero delle sedute dedicate allo svolgimento delle prove finali nell'ambito dell'anno accademico, nel rispetto del numero minimo stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

#### **Art. 18 – Valutazione della prova finale**

1. Alla prova finale corrispondono 18 CFU. Il punteggio da attribuire alla prova finale, espresso in centodecimi, viene determinato tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, alla luce del quale si determina il voto di partenza, e dell'andamento della stessa prova finale, secondo le previsioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo.
2. La valutazione della prova finale è formulata su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale attribuzione della lode e degli ulteriori riconoscimenti, subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti, è demandata alla valutazione unanime della Commissione.
3. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice attribuisce ai candidati
  - a) fino a cinque punti per le tesi compilative;
  - b) fino a otto punti per le tesi a carattere monografico/sperimentale.
4. Per la determinazione del voto di partenza si fa riferimento alla media ponderata. Per ogni lode ottenuta vengono riconosciuti 0,02 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame di profitto. Il voto di partenza può subire un ulteriore incremento premiale, fino a un massimo di tre punti, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di CdS. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità per difetto qualora il decimale sia inferiore a 0,5 e per eccesso qualora il decimale sia equivalente o superiore a 0,5.
5. Il voto finale è dato dalla somma tra il voto di partenza di cui al comma precedente e il punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice ai sensi del comma 3. La lode può essere attribuita su proposta unanime della Commissione, tenuto conto del valore dell'elaborato finale, della discussione della tesi e della carriera del laureando, a condizione che quest'ultimo si sia presentato alla prova finale con una media ponderata (esclusi gli incrementi premiali) espressa in centodecimi non inferiore a 102/110 e abbia conseguito una votazione finale non inferiore a 110/110.
6. Nel rispetto delle disposizioni precedenti e delle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, lo svolgimento dell'esame finale di laurea è specificamente disciplinato da un apposito Regolamento della prova finale.

**Art. 19 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche**

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Dipartimento, il CdS adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche e della loro organizzazione.
2. È istituito un Gruppo di Gestione AQ composto da docenti del CdS nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, nonché da una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Consiglio designa un coordinatore, che svolge le funzioni di Responsabile dell'assicurazione della qualità del CdS.
3. L'organismo di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio della qualità delle attività didattiche del CdS, in raccordo con l'analogo organismo istituito a livello di Dipartimento. Provvede, tra l'altro, al monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza e identificare le opportune azioni di miglioramento, nonché alla verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate. Collabora con il Presidente del CdS alla redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità delle attività didattiche.
4. La Commissione di cui al comma 2 opera in stretto raccordo con la Commissione Monitoraggio Processo Formativo (MPF), in vista dell'analisi continua dei dati di *performance* del Corso di Studio e della predisposizione delle azioni necessarie all'assicurazione e valutazione interna della qualità del CdS.

**Sezione V – Disposizioni finali**

**Art. 20 – Disposizioni finali**

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di CdS, approva il presente Regolamento e le eventuali modifiche.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento didattico di Dipartimento e alle altre pertinenti normative vigenti.

## CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

### REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

in attuazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 maggio 2019  
e modificato nella seduta dell'11 settembre 2019)

### TITOLO I

#### Prova finale e assegnazione della tesi di laurea

##### **Art. 1 – Definizione della prova finale**

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea consiste nella preparazione e nella presentazione di un elaborato redatto sotto la guida di un relatore, e risponde alle seguenti tipologie:
  - a) *tesi compilativa*: lo studente dovrà redigere un parere ragionato su un caso pratico o una questione problematica dando conto analiticamente di tutti i profili controversi, anche alla luce della dottrina giuridica e/o economica e della giurisprudenza rilevante, mettendo a fuoco le possibili alternative ed eventualmente illustrando una propria motivata soluzione;
  - b) *tesi a carattere monografico/sperimentale*: lo studente dovrà analizzare in maniera organica una tematica complessa, dando conto esaustivamente e con rigore metodologico della letteratura giuridica e/o economica sul tema e della legislazione e giurisprudenza rilevanti, esprimendo quindi le proprie personali opinioni sulla tematica medesima.
2. Il relatore qualifica la tesi come appartenente a una delle predette categorie, ai fini della valutazione di cui all'art. 11.2, al momento della presentazione della comunicazione di cui all'art. 7.2.

##### **Art. 2 – Calendario delle sedute**

All'inizio di ogni anno accademico è predisposto il calendario delle sedute di laurea.

##### **Art. 3 – Condizioni per poter accedere alla prova finale**

Lo studente può presentare domanda di assegnazione della tesi per il conseguimento della laurea magistrale quinquennale dopo aver conseguito almeno 180 CFU, dei quali almeno 2 maturati in "altre attività".

##### **Art. 4 – Relatori e correlatori**

1. Possono essere nominati relatori tutti i docenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, nonché gli altri docenti, anche non strutturati, titolari di insegnamenti previsti nel piano di studio dello studente laureando.
2. Ciascun docente del Corso di Laurea ha l'obbligo di seguire le tesi di laurea, secondo un'equa ripartizione del carico didattico.
3. Ciascun docente non può avere più di quindici tesisti nell'ambito del Corso di laurea, salvo deroga concessa, su richiesta del docente, dal Presidente del Corso di Laurea.
4. Il Presidente vigila sull'equo carico di tesi tra i professori. Il numero di tesi assegnate è pubblicato sul sito del Corso di Laurea.
5. Qualora la prova finale presenti profili interdisciplinari, su indicazione del relatore, può essere nominato un docente che svolge il ruolo di correlatore. Inoltre, in considerazione del peculiare oggetto della tesi assegnata, su indicazione del relatore, può essere nominato, come correlatore, un esperto della materia.

#### **Art. 5 – Procedura di assegnazione della tesi**

1. Lo studente che abbia conseguito il numero di CFU necessario in base al presente regolamento può chiedere l'assegnazione della tesi a uno dei docenti di cui all'art. 4.1, previa verifica del carico di tesi di quest'ultimo. Acquisita, poi, la disponibilità del docente, formalizza l'istanza presso l'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche, allegando l'autocertificazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate. Lo studente che sia già in possesso di precedente laurea deve indicare la materia e il titolo della tesi già discussa, nonché la data del conseguimento della stessa. L'ufficio verifica la regolarità dell'istanza, tenuto conto del limite massimo di tesi di cui all'art. 4.3.
2. Il Presidente del Corso di Laurea assegna la tesi e nomina il relatore e l'eventuale correlatore.
3. Tra la data della formalizzazione della domanda (fa fede la data del protocollo) e quella della discussione devono intercorrere almeno 6 mesi.
4. La prova finale deve essere sostenuta in una materia oggetto di insegnamento presso il Corso di Laurea e che rientri nel piano di studio dello studente.
5. Qualora lo studente intenda cambiare materia e relatore, si applica la procedura utilizzata per la prima assegnazione, con conseguente nuova decorrenza dei termini previsti.

#### **Art. 6 – Assegnazione della tesi in materie relative a insegnamenti disattivati o di cui non si è ancora sostenuto l'esame**

1. Qualora la tesi di laurea sia stata assegnata in una materia il cui insegnamento sia stato successivamente disattivato, lo studente conserva il diritto alla tesi assegnatagli, con eventuale nomina di un nuovo relatore.
2. L'assegnazione della tesi in una materia di cui lo studente non abbia ancora superato l'esame è rimessa alla valutazione del docente della materia stessa.
3. Lo studente non può sostenere l'esame di laurea senza aver superato l'esame di profitto relativo all'insegnamento nel quale è stata assegnata la tesi.

## **TITOLO II**

### **Redazione, consegna e valutazione della tesi di laurea**

#### **Art. 7 – Individuazione del titolo della tesi e compiti del relatore**

1. Il tema oggetto della tesi è concordato fra relatore e studente, tenuto conto degli interessi di quest'ultimo.
2. Lo studente, mediante apposita dichiarazione vistata dal relatore, comunica l'argomento della tesi all'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche.
3. Gli argomenti delle tesi assegnate sono annotati in un apposito elenco tenuto presso l'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche.

#### **Art. 8 – Commissioni giudicatrici della prova finale**

1. La Commissione giudicatrice della prova finale, nominata in conformità alle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo, delibera validamente in presenza di almeno 7 membri, dei quali almeno 4 docenti di ruolo.
2. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute.
3. Ogni membro di Commissione, nel caso di impossibilità a partecipare alla seduta, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento. Il Presidente della Commissione è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento eventuali assenze ingiustificate dei componenti.

### **Art. 9 – Comunicazioni**

1. I componenti della Commissione devono essere informati anticipatamente del contenuto delle tesi e delle eventuali premialità maturate dallo studente laureando. A tale scopo, entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per la discussione, il laureando deve far pervenire all'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche, a mezzo di posta elettronica, un riassunto della tesi compilativa con indicato il nome e il cognome del laureando e del relatore, nonché l'indicazione delle attività formative che hanno consentito il conseguimento delle predette premialità. L'ufficio invia ai singoli docenti della Commissione i riassunti della tesi.
2. Nello stesso termine e con le medesime modalità, lo studente laureando deve far pervenire la tesi a carattere monografico/sperimentale all'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche, che provvede ad inviarla ai singoli docenti della Commissione.

### **Art. 10 – Modalità di svolgimento della seduta di laurea**

1. La discussione della tesi è pubblica e avviene in presenza della Commissione previa presentazione del lavoro del candidato da parte del relatore.
2. Il Presidente della Commissione designa, tra i componenti della stessa, il segretario incaricato della verbalizzazione dell'intera seduta di laurea.
3. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione che hanno assistito alla prova.
4. La proclamazione è pubblica.

### **Art. 11 – Valutazione delle tesi**

1. La valutazione avviene su proposta del relatore di concerto con i membri della Commissione, validamente composta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale attribuzione della lode e degli ulteriori riconoscimenti è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti e alla valutazione unanime della Commissione.
2. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice attribuisce ai candidati:
  - a) fino a cinque punti per le tesi compilative;
  - b) fino a otto punti per le tesi a carattere monografico/sperimentale.
3. L'attribuzione di sette o otto punti è subordinata alla previa segnalazione alla Commissione esaminatrice che l'elaborato a carattere monografico/sperimentale è meritevole di particolare considerazione per la cura con cui è stato svolto e l'originalità dei risultati raggiunti. Il relatore provvede alla predetta segnalazione almeno una settimana prima della data fissata per la discussione della tesi.
4. Per la determinazione del voto di partenza si fa riferimento alla media ponderata. Per ogni lode conseguita vengono riconosciuti 0,02 punti da moltiplicare per i CFU del relativo esame di profitto. Il voto di partenza può subire un ulteriore incremento premiale, fino a un massimo di tre punti, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di CdS. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità per difetto qualora il decimale sia inferiore a 0,5 e per eccesso qualora il decimale sia equivalente o superiore a 0,5.
5. Il voto finale è dato dalla somma tra il voto di partenza di cui al comma precedente e il punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice ai sensi del comma 2. La lode può essere attribuita su proposta unanime della Commissione, tenuto conto del valore dell'elaborato finale, della discussione della tesi e della carriera del laureando, a condizione che quest'ultimo si sia presentato alla prova finale con una media ponderata (esclusi gli incrementi premiali) espressa in centodecimi non inferiore a 102/110 e abbia conseguito una votazione finale non inferiore a 110/110.
6. L'ufficio amministrativo di supporto alle attività didattiche comunica il voto di partenza ai componenti della Commissione giudicatrice almeno tre giorni prima della prova finale.